

Legge regionale 18 novembre 1987 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003

Variazioni al Bilancio pluriennale 1987-1989 ed al Bilancio di previsione per l' anno 1987 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

Art. 24

Incentivi alle imprese artigiane(programma 3.2.10)

1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1987, per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigiane da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 8455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l' anno 1987.
3. Al predetto onere di lire 2.500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8460 del precitato stato di previsione della spesa.